

**Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa.**

Articolo 1 Finalità e oggetto

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Beneficiari

Articolo 4 Requisiti

Articolo 5 Definizioni

Articolo 6 Modalità di determinazione del premio

Articolo 7 Casi particolari

Articolo 8 Presentazione della domanda

Articolo 9 Istruttoria e assegnazione del premio

Articolo 10 Concessione e liquidazione del premio

Articolo 11 Cumulo degli aiuti

Articolo 12 Norma transitoria

Articolo 13 Disposizione di rinvio

Articolo 14 Abrogazione

Articolo 15 Entrata in vigore

**Articolo 1** Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, che hanno dotato i propri boschi di strumenti di pianificazione forestale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1, della medesima legge.

**Articolo 2** Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

### **Articolo 3** Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007, i beneficiari del premio sono i proprietari pubblici o privati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto, di boschi situati in regione e dotati di strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della stessa legge regionale.

### **Articolo 4** Requisiti

1. Ai fini dell'assegnazione dei premi, i soggetti di cui all'articolo 3:

- a) gestiscono i boschi di proprietà con strumenti di pianificazione, ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 9/2007;
- b) hanno effettuato utilizzazioni boschive previste dagli strumenti di pianificazione nell'anno precedente a quello di assegnazione del premio.

### **Articolo 5** Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) massa utilizzata: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare precedente a quello di assegnazione del premio, intesa come massa netta espressa in metri cubi; l'entità viene desunta dalle misurazioni effettivamente eseguite ovvero, nel caso di vendite a corpo, applicando ai volumi lordi assegnati i coefficienti di trasformazione previsti dai relativi progetti di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) ovvero, in loro mancanza, dagli strumenti di pianificazione; la massa utilizzata deriva esclusivamente da boschi pianificati;
- b) massa prevista al taglio: l'entità della massa legnosa prevista al taglio per l'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, in base agli strumenti di pianificazione;
- c) massa utilizzata entro le previsioni: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, di entità inferiore o pari a quella prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione;
- d) massa utilizzata in esubero: la differenza tra l'entità della massa legnosa utilizzata netta e la massa legnosa prevista al taglio netta; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla lettera e), si distingue tra massa in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione e massa in esubero che supera il 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione;
- e) coefficienti di riduzione: coefficienti che penalizzano le utilizzazioni di entità superiore a quelle previste dagli strumenti di pianificazione; essi sono pari a 0,50 per la quota di massa utilizzata in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione e pari a 0,25 per la quota di massa utilizzata che supera il 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione;
- f) massa utilizzata in esubero ridotta: massa utilizzata in esubero rispetto a quella prevista dagli strumenti di pianificazione, corretta con i coefficienti di riduzione;
- g) massa adeguata: massa utilizzata entro le previsioni degli strumenti di pianificazione più eventuale massa utilizzata in esubero ridotta;

h) coefficiente premiale: coefficiente per il quale viene moltiplicata la massa adeguata al fine di riconoscere un vantaggio economico ai beneficiari che aderiscono a reti di impresa o che stipulano accordi di filiera, ai sensi dell'articolo 41 bis, della legge regionale 9/2007, o aderiscono a protocolli di gestione forestale sostenibile o di catena di custodia dei prodotti legnosi di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale; tale coefficiente è pari a 1,25;

i) massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio: valore utilizzato per l'assegnazione del premio pari alla massa adeguata aumentata, nel caso di proprietà che aderiscono a reti di impresa o che stipulano accordi di filiera, ai sensi dell'articolo 41 bis, della legge regionale 9/2007, o aderiscono a protocolli di gestione forestale sostenibile o di catena di custodia dei prodotti legnosi di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale, con il coefficiente premiale.

#### **Articolo 6** Modalità di determinazione del premio

1. L'assegnazione annuale dei premi è determinata, per ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione, entrambi riferiti all'anno precedente a quello dell'assegnazione, con le seguenti modalità:

a) verifica, per ciascun beneficiario, sulla base dei dati desunti dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) dei quantitativi di legname utilizzato in rapporto alle previsioni dello strumento di pianificazione, entrambi riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione;

b) riparto dello stanziamento di bilancio, ai fini dell'assegnazione annuale del premio, tra i singoli beneficiari in proporzione alla massa considerata ai fini dell'assegnazione medesima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

2. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera a):

a) il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia inferiore o pari a uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa utilizzata;

b) il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia superiore ad uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa prevista al taglio aumentata della massa utilizzata in esubero ridotta con l'applicazione di coefficienti di riduzione secondo quanto segue:

1) per un esubero di massa utilizzata fino al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,50;

2) per un esubero di massa utilizzata superiore al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,25 sulla parte eccedente la massa di cui al punto 1).

3. L'importo minimo, al di sotto del quale il premio non è assegnabile, è pari a 1000,00 euro.

#### **Articolo 7** Casi particolari

1. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni non superiori a 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata è riferita all'anno della consegna del lotto o, nel caso di piccoli assegni senza verbale di consegna, all'anno della comunicazione di assegno al taglio.

2. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni superiori ai 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata si considera per metà riferita all'anno della consegna e per metà, più eventuali assegni suppletivi, all'anno di chiusura del lotto, inteso come anno del collaudo o della relazione di verifica finale.

3. Nel caso in cui lo strumento di pianificazione sia scaduto, la massa ammessa al taglio si determina con le seguenti modalità:

a) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità, la massa ammessa al taglio è pari alla massa media annua prevista al taglio;

b) oltre i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità, la massa ammessa al taglio viene ridotta al 70 per cento della massa media annua prevista al taglio.

#### **Articolo 8** Presentazione della domanda

1. I proprietari di boschi, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 presentano all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione dei premi contenente i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it); la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) copia non autenticata di fatture o documentazione fiscale equivalente, con l'evidenza della massa legnosa commercializzata, corredata dalla dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali o in alternativa, verbale di misurazione o relazione finale ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) o altra documentazione che attesti l'entità della massa legnosa utilizzata nei singoli lotti boschivi utilizzati nell'anno di riferimento o, per i lotti venduti a corpo, il verbale di consegna del lotto;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

c) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

#### **Articolo 9** Istruttoria e assegnazione del premio

1. Entro sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 8, comma 1, lo IAF:

a) verifica tutti i dati di cui all'articolo 8 comunicati dai beneficiari e valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio;

d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

2. Entro trenta giorni dal termine finale dell'istruttoria di cui al comma 1, lettera c), il Servizio predispose il prospetto riassuntivo generale delle masse considerate ai fini dell'assegnazione del premio e adotta, sulla base del medesimo prospetto, il decreto di riparto dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).

#### **Articolo 10** Concessione e liquidazione del premio

1. Il premio è concesso e liquidato ai soggetti di cui all'articolo 3 dal Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla predisposizione del prospetto di riparto di cui all'articolo 9, comma 2.

#### **Articolo 11** Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

#### **Articolo 12** Norma transitoria

1. Per l'anno 2015 le domande di cui all'articolo 8 sono presentate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 13** Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007 e della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 14** Abrogazione

1. È abrogato il decreto del presidente della Regione 12 marzo 2013, n. 042/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

#### **Articolo 15** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE